Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 ottobre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 232 DEL 9 OTTOBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione, effettuata il 1° ottobre 1951.

(4904)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 %, 5 %, 6 %, effettuata il 1° ottobre 1951.

(4918)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » e 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova » effettuata il 1° ottobre 1951.

(4905)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia » effettuata il 1° ottobre 1951.

(4903)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 14 febbraio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro Urbino per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro Urbino, pel triennio 1951-1953, i signori:

Rettanni prof. Giuseppe, medico chirurgo;

Del Monte dott. Vincenzo, medico chirurgo;

Penna dott. Felice, pediatra;

Barrile avv. Salvatore, esperto in materie amministrative;

Sa[illegible]letti dott. Marco, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 19 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1951
Registro Presidenza n. 53, foglio n. 88. — MASSIMI

(4873)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1951.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, con il quale fu riconosciuta giuridicamente la Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti, e ne fu approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1950, con il quale l'avv. Giorgio Pinci fu nominato commissario straordinario della Cassa predetta per il periodo di un anno;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1951, con il quale furono prorogati fino al 30 giugno 1951 le funzioni di commissario attribuite all'avv. Giorgio Pinci con il suddetto decreto 10 gennaio 1950;

Considerato che l'avv. Giorgio Pinci non ha potuto espletare il suo compito entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. Giorgio Pinci continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1951 le funzioni di commissario straordinario della Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti, con i poteri conferitigli dal decreto Presidenziale 10 gennaio 1950 e prorogatigli con decreto Presidenziale 6 febbraio 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Torino, addì 12 settembre 1951

EINAUDI

RUBINACCI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 4, *foglio n.* 140. — LA MICELA

(5010)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 1951.

Parificazione gerarchica del personale non di ruolo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava », di Roma, con il personale statale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto anche conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita, e per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli Enti o Istituti suindicati, dall'applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e della indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli Enti od Istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'Ente cui appartiene e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli Enti ed Istituti di cui sopra, non stabiliscono già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Istituto di malariologia « E. Marchiafava », in Roma, non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Visto il regolamento organico del personale dell'Ente suindicato, approvato con decreto del Ministro per gli esteri, di concerto con il Ministro per le finanze del 23 novembre 1935;

Viste le proposte all'uopo formulate dal direttore presidente dell'Istituto stesso;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale non di ruolo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava », di Roma, dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinato come appresso:

Personale non di ruolo dell'Ente	Personale non di ruolo dello Stato Categoria
Personale provvisto di diploma di laurea:	
addetto a funzioni tecniche	I lettera *a*
addetto a funzioni amm.ve	I lettera *b*
Personale provvisto di diploma di scuola media di secondo grado addetto a funzioni esecutive . . .	II
Personale provvisto di diploma di scuola media di primo grado e personale addetto ai servizi di copia . .	III
Personale subalterno o di fatica	IV

Roma, addì 7 aprile 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1951
Registro Presidenza n. 51, *foglio n.* 69. — FERRARI

(4980)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1950.

Nuova Disposizione complementare uniforme n. 1 all'articolo 11 della Convenzione internazionale merci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 della legge 11 aprile 1935, n. 1588, con la quale viene approvata la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.);

Vista la relazione n. C.111.E.53-4/9 in data 9 maggio 1950 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Disposizione complementare uniforme n. 1 all'articolo 11 della Convenzione internazionale merci, così concepita:

« I massimi fissati nel presente articolo, eventualmente aumentati dei termini di resa supplementari pubblicati, sono adottati, come termini di resa, quando le tariffe non prevedano dei termini speciali più ridotti » è soppressa e sostituita dalla seguente:

« Allorchè animali vivi, arbusti vivi, fiori freschi recisi, piante vive, burro, funghi, salumeria, conchiglie fresche, panna fresca, crostacei, frutta fresca o congelata, escluse però mele e pere da sidro, selvaggina morta, ghiaccio, ostriche, latte, conigli morti, verdura fresca o congelata, lievito, mosto d'uva, pasticceria, pesci freschi o congelati, carne fresca o congelata, pollame morto sono rimessi al trasporto con lettera di vettura a piccola velocità e le tariffe non prevedono altri termini speciali più ridotti, i termini di resa sono i seguenti:

a) operazioni in partenza: un giorno;

b) trasporto: un giorno per ogni 200 chilometri indivisibili di distanza tassabile.

Ai termini suindicati vanno aggiunti i termini supplementari regolarmente pubblicati.

Per le altre merci i limiti massimi previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, cogli eventuali termini supplementari regolarmente pubblicati, valgono quali termini di resa, se le tariffe non prevedono termini speciali più ridotti ».

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale di dette Ferrovie, renderà nota la data nella quale il provvedimento di cui al precedente art. 1 entrerà in vigore.

Roma, addì 14 giugno 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

(4982)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1951.

Sostituzione di un componente del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1946, concernente la costituzione del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Decreta:

Il dott. Rosario Purpura, direttore generale dei Rapporti di lavoro, è chiamato a far parte del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, in sostituzione del dott. Amleto Angelelli.

Roma, addì 15 settembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1951.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 13-a, relativa all'assicurazione, a premio annuo di annualità temporanee certe pagabili in rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 13-u, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 26 settembre 1951

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(5011)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 20 agosto 1951.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Aviol » (per uso veterinario), della ditta dott. Aldo Maccagni, di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuto che la specialità medicinale denominata « Aviol » (per uso veterinario) della ditta dott. Aldo Maccagni, di Milano, trovasi in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1937, n. 37;

Considerato che la specialità stessa vanta proprietà terapeutiche ingiustificate;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata alla ditta dott. Aldo Maccagni, l'autorizzazione alla produzione e alla vendita della specialità medicinale denominata « Aviol » (per uso veterinario) già in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 57.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli

Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla ditta a mezzo del Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1951

(4907) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 20 settembre 1951.

Importazione di bovini in Sardegna, agli effetti della profilassi della tubercolosi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Riconosciuta la necessità di apportare modifiche all'ordinanza del Ministero dell'interno del 1° febbraio 1930, concernente la profilassi della tubercolosi bovina in Sardegna;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento di polizia veterinaria approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto l'art. 5 della legge regionale emanata dalla Giunta regionale sarda in data 23 giugno 1950, n. 29;

Ordina:

Art. 1.

La importazione dei bovini da allevamento in Sardegna, oltre alla osservanza delle speciali norme già in vigore per la protezione sanitaria del bestiame bovino dell'Isola, è subordinata alla presentazione di un certificato individuale rilasciato dal veterinario comunale del luogo di origine attestante che il bovino, cui il certificato si riferisce, ha subìto, da non oltre dieci giorni, con esito negativo, la prova della tubercolina eseguita col metodo classico o intradermico.

Il risultato della prova diagnostica dovrà essere controllato dal veterinario provinciale il quale apporrà il visto sul certificato anzidetto.

Art. 2.

Per l'importazione di bovini da allevamento provenienti dall'estero con diretta destinazione in Sardegna, valgono le stesse norme che regolano l'importazione di detti bovini nelle altre Regioni d'Italia.

Art. 3.

I bovini da allevamento importati in Sardegna dovranno essere isolati per un periodo di trenta giorni, al termine del quale saranno sottoposti ad altra prova di controllo con la tubercolina.

Art. 4.

L'ordinanza del Ministero dell'interno 1° febbraio 1930, concernente la profilassi della tubercolosi bovina in Sardegna è abrogata.

Art. 5.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 20 settembre 1951

(4849) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di San Vito Chietino (Chieti), limitato alla frazione Marina.

Con decreto Ministeriale 25 agosto 1951, n. 2081, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione parziale di San Vito Chietino (Chieti), approvato con decreto Ministeriale 26 agosto 1949, n. 1513, è stato prorogato fino al 26 agosto 1953.

(4984)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fava Vittorio, già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il N. 75-GE.

(4986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 204

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,90	» Roma	624,92
» Genova	624,93	» Torino	624,90
» Milano	624,94	» Trieste	624,92
» Napoli	624,95	» Venezia	624,92

Media dei titoli del 9 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,825
Id. 3,50 % 1902	67,80
Id. 3 % lordo	46,15
Id. 5 % 1935	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	73,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % 1936	91,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98 —
Id. 5 % 1960	98,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,93

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	170046	Buontempo Liliana di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bari	650 —
Id.	70392	Cicero Pietra di Salvatore, moglie di Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Termini Imerese (Palermo)	395 —
Id.	70393	Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania	1.470 —
Id.	70395	Cicero Pietra di Salvatore, moglie di Giambrone Mariano, dom. a Cerda, vincolata per dote	550 —
Id.	70510	Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania	715 —
Id.	185944	Cicero Pietra fu Salvatore, moglie di Giambrone Mariano fu Filippo, dom. a Ognina di Catania, vincolata	75 —
Id.	120839	Giambrone Filippo di Mariano, dom. a Catania	670 —
Id.	219971	Come sopra	24.330 —
Id.	41009	Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania	1.250 —
Id.	122518 (nuda proprietà)	Pacifico Michelina di Cosimo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Maddaloni (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Delli Paoli Francesco fu Giuseppe, dom. a Maddaloni	410 —
P. Ricostr. 5%	9278	Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania	16.000 —
Id.	9279	Come sopra	3.750 —
Id.	9280	Come sopra	25.000 —
Id.	9281	Come sopra	1.500 —
Id.	9282	Come sopra	250 —
Id.	9283	Come sopra	2.500 —
Id.	9284	Come sopra	1.000 —
P. Ricostr. 5% (Serie 33)	753	Provincia di San Pacifico, dell'Ordine dei frati minori della Mercede in Iesi (Ancona), vincolato	500 —
Cons. 4,50%	11474	Asilo infantile Francesco Stocco di Nicastro (Catanzaro)	90 —
Cons. 3,50% (1906)	851822 (nuda proprietà)	Borello Claudio e Valerio fu Maggiorino, minori sotto la patria potestà della madre Rapalino Margherita fu Luigi vedova di Borello Maggiorino, dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto a Castagnotti Margherita fu Bartolomeo vedova di Borrello Giuseppe, dom a Lequio Berria (Cuneo)	612,50
Id.	851823 (usufrutto)	Borello Claudio e Valerio fu Maggiorino, minori sotto la patria potestà della madre Rapalino Margherita fu Luigi vedova di Borello Maggiorino, dom. in Alba, con usufrutto a questa ultima	126 —
Id.	828685	Parrocchia di San Nicodemo in Daffina (Catanzaro)	3,50
P. R. 3,50% (1934)	516802	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, in Nocera Tirinese (Catanzaro)	35 —
Id.	516803	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Santissima Annunziata, in Nocera Tirinese	35 —
Id.	516804	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Suffragio e di San Martino, in Nocera Tirinese	35 —
Id.	516805	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Addolorata, in Nocera Tirinese	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50% (1934)	285693	Aimo Felicita di Giorgio Carlo, moglie di Bassignana Pietro, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata per dote	245 —
Id.	162453	Russo Giuseppe fu Francesco, dom. a Padula	350 —
Id.	89638	Russo Francesco fu Francesco, dom. a Padula	70 —
Id.	89639	Come sopra	70 —
Id.	276235 (nuda proprietà)	Squillace Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Melicuccà (Reggio Calabria), con usufrutto a favore di Carnovale Giuseppe fu Vincenzo	542,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2588) Roma, addì 19 maggio 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società Anonima Cooperativa Coltivatori Diretti S.A.C.C.DI., con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 settembre 1951, il dott. Sergio Binelli, ispettore superiore tecnico nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato nominato commissario della Società Anonima Cooperativa Coltivatori Diretti S.A.C.C.DI, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Sergio Ruggeri.

(4957)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1951, è stato respinto il ricorso prodotto dal rag. Vincenzo D'Emilia, perito nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, avverso la mancata promozione a perito principale (grado 8°) del ruolo del personale tecnico di gruppo *B* della Amministrazione medesima.

(4963)

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 1° settembre 1951, concernente il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 18 settembre 1951, n. 214, all'art. 12, ultima riga, dopo la parola « ..... all'esito..... » si aggiunge la parola « definitivo ».

(5016)

Nel decreto Ministeriale 31 agosto 1951, concernente la nomina dei membri della Commissione per le attività di giuoco previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 18 settembre 1951, n. 214, al n. 9), in corrispondenza del dott. Torre Pietro, le parole « ....con le funzioni anche di segretario..... » sono soppresse; dopo il n. 12), viene aggiunto quanto appresso: n. 13) Tanga dott. Michele, 1° segretario segretario.

(5017)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1951, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Torino »*:

Estrazione a sorte di:
n. 595 titoli di 1 obbligazione
» 1885 titoli di 5 obbligazioni
» 1830 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 4310 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 28.320 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 14.160.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Trieste »*:

Estrazione a sorte di:
n. 195 titoli di 1 obbligazione
» 125 titoli di 5 obbligazioni
» 250 titoli di 10 obbligazioni
» 82 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 652 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 5370 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.685.000;

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Venezia »*:

Estrazione a sorte di:
n. 440 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti numero 4400 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.200.000;

d) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Catania »*:

Estrazione a sorte di:
n. 185 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti numero 1850 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 925.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 2 ottobre 1951

(5015) *Il presidente*: G.B. BOERI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Proroga del concorso per titoli ed esami a sedici posti di vice segretario nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la propria deliberazione 19 luglio 1951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1951, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto, al fine di avere un maggiore numero di candidati;

Delibera:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice segretario nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione presidenziale del 19 luglio 1951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1951, è prorogato al 10 novembre 1951.

Roma, addì 29 settembre 1951

Il presidente: MAROI

(4901)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a ottantanove posti di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1950.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1950, registro n. 44 Interno, foglio n. 107, col quale viene indetto un concorso per esami a ottantanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

1) La Torre prof. Michele, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;
2) Coglitore dott. Domenico, vice capo polizia, membro;
3) Biscotti dott. Domenico, sostituto procuratore generale, membro;
4) Gallo prof. Mario, docente universitario, membro;
5) Galli magg. gen. Sabatino, ispettore generale Corpo guardie di pubblica sicurezza, membro;
6) De Vito dott. Italo, capo divisione F.A.P., membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Gentile Corrado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1951
Registro Interno n. 30, foglio n. 301. — VILLA

(4968)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami a sessantanove posti di perito aggiunto di 2ª classe (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dei Monopoli di Stato, ripartiti nelle varie specialità.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917 n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 889, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa orientale italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato con modificazioni dalla legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, con la quale vengono aggiunte nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi statali, le categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio, dei figli nonchè delle madri vedove e sorelle vedove e nubili dei caduti stessi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12527/12106 del 12 agosto 1951, che autorizza a bandire concorsi per il grado iniziale delle varie specialità del ruolo tecnico dei periti (grado 9°, gruppo *B*) per sessantanove posti complessivi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dei Monopoli di Stato, per le specialità e per il numero dei posti appresso indicati:

a) agrari	posti	15
b) chimici	»	3
c) geometri	»	34
d) meccanici	»	15
e) minerari	»	2

Per il disposto dell'art. 10 del regio decreto 29 febbraio 1928 dai detti concorsi è escluso il personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il diploma di perito agrario o industriale capo tecnico, ad indirizzo specializzato rispettivamente per agrari, chimici, geometri, meccanici e minerari presso la sezione industriale di un istituto tecnico della Repubblica od il corrispondente diploma ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali Coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed uffici vendita generi di monopolio), non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere, oltre l'indicazione del concorso al quale l'aspirante intende

partecipare in relazione al titolo di studio posseduto, il di lui preciso domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio di cui al precedente art. 2 in originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Detto limite di età è elevato ad anni 36:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della tabella 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

B) per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito;

C) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta autorizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e dagli uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici dei singoli concorsi di cui all'art. 1, da nominare con successivo decreto, saranno composte:

da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° (presidente);

da un professore titolare di scuole medie, di scienze naturali o di agraria o di fisica o di chimica a seconda della specialità dei posti per i quali è indetto il concorso (membro);

da due funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, di gruppo *A*) di grado non inferiore al 7° (membri).

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nelle sedi e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui ai programmi allegati al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno dei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Tra i vincitori medesimi sarà formata una graduatoria unica a norma dell'art. 5 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278.

Nella determinazione delle graduatorie sarà tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni citate nelle premesse.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1934, e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendono successivamente vacanti.

Art. 13.

Le graduatorie dei singoli concorsi e la graduatoria unica dei vincitori saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione delle graduatorie decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi saranno nominati periti aggiunti di 2ª classe in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione del servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a perito aggiunto di 2ª classe con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina a perito aggiunto di 2ª classe in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in ferrovia, a prezzo ridotto, più il doppio decimo del costo del biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1951
Registro Monopoli n. 2, *foglio n.* 36. — TAFURI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

AGRARI

Prima prova (scritta).

Elementi di legislazione sociale.
Stato giuridico degli impiegati.
Principi di contabilità generale dello Stato.

Seconda prova (scritta).

Algebra: Calcolo letterale Prodotti notevoli Regola di Ruffini decomposizione di un polinomio in fattori equazione di primo grado ad una incognita sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite equazioni di secondo grado ad una incognita.

Geometria: Parallelismo e perpendicolarismo di rette nel piano angoli triangoli e loro proprietà principali quadrilateri, figure poligonali piane in genere e poligoni regolari il cerchio e sue proprietà principali misure degli archi di cerchio e delle aree Nozioni principali sugli enti geometrici nello spazio solidi geometrici misurazione delle loro superfici laterali e totali e dei volumi.

Fisica: Fenomeni fisici moto uniforme e moto uniformemente vario concetto di forza equilibrio di forze coppie baricentro accelerazione massa moto dei gravi liberi potenza unità di lavoro e di potenza proprietà principali dei solidi, liquidi e gas temperatura dilatazione termica calore calore specifico cambiamenti di stato il primo principio della termodinamica nozioni generali di acustica nozioni generali di ottica fenomeni magnetici campo magnetico bussola fenomeni principali di elettrostatica corrente elettrica legge di Ohm e legge di Joule campo magnetico prodotto da una corrente nozioni generali sulla induzione elettromagnetica nozioni principali sulle correnti alternate e, in ispecie, sulle correnti trifasi.

Terza prova (scritta).

Agricoltura: Definizioni e parti dell'agricoltura l'agricoltura in relazione ai fattori naturali della produzione agraria il clima ed i suoi elementi influenza della temperatura, dell'umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante cenno sulle condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia regioni agrarie e coltivazioni tipiche.

Il terreno agrario origine. stratificazione, giacitura ed esposizione del terreno agrario classificazione dei terreni.

Messa in coltura del terreno agrario terreni incolti e rimozione delle cause della incoltura e degli ostacoli che si oppongono alla coltivazione.

Difetti dei terreni coperti temporaneamente e permanentemente dall'acqua risanamento dei terreni umidi sistemazione degli scoli nei terreni pianeggianti.

Sistemazione dei terreni a superficie inclinata aumento dello spessore del terreno operazioni intese ad accrescere e mantenere la fertilità di terreno.

Irrigazione acque irrigatorie: loro origine, qualità, quantità, difetti e possibile correzione mezzi di presa e di conduzione dell'acqua sistemi d'irrigazione.

Lavorazione del terreno e suoi scopi forze motrici animate ed inanimate.

Strumenti a mano ed a trazione pratica della lavorazione con i diversi strumenti lavori periodici e lavori annuali lavori complementari epoca della esecuzione dei lavori.

Ammendamenti e correttivi del terreno correzione e coltivazione dei terreni acidi, salsi ed alcalini.

La concimazione ed i concimi classificazione dei concimi.

Moltiplicazione delle piante per via di semi caratteri delle buone sementi ed in particolar modo della purezza e della germinabilità scelta dei semi semina in semenzai ed a dimora pratica della semina.

Moltiplicazione delle piante per via vegetativa rizomi, tuberi, bulbi, gemme isolate, talee, propaggini diverse.

Vivai, piantonai, nestaiole trapianti innesto e sue varie forme.

Avvicendamenti e consociazioni delle piante.

Botanica: Morfologia ed anatomia.

Il corpo vegetativo delle piante tallo e cormo.

Morfologia esterna del caule, delle foglie e della radice.

Metamorfosi generali e speciali del caule, delle foglie e della radice.

Il fiore frutto e seme varie forme di frutto.

La cellula vegetale ed i suoi costituenti morfologici.

Le riunioni cellulari colonie, tessuti, fusioni cellulari, apocizi.

Sistemi di tessuti: Tegumentale, vascolare e fondamentale.

Struttura anatomica del caule, della radice e delle foglie nelle Pteridofite, Gimnosperme ed Angiosperme.

Fisiologia: La nutrizione alimentazione autotrofa assorbimento radicale circolazione delle acque e delle sostanze assorbite traspirazione e guttazione.

Funzione clorofilliana formazione della sostanza organica azotata circolazione ed assimilazione delle sostanze elaborate deposito in riserva delle sostanze elaborate.

Respirazione secrezione ed escrezione.

Alimentazione eterotrofe saprofitismo.

Simbiosi trofica mutualistica pianta con micorrize.

Piante con tubercoli radicali licheni.

Simbiosi trofica antagonistica parassitismo simbiosi fra piante ed animali.

La procreazione propagazione e moltiplicazione vegetativa riproduzione sporogonia e gamogonia l'alternanza di generazione nelle Briofite Pteridofite, Gimnosperme ed Angiosperme.

Biologia florale prefiorazione fioritura impollinazione fecondazione formazione del seme e del frutto.

Disseminazione e germinazione.

Partenogenesi apogamia aposporia.

L'accrescimento i fattori dell'accrescimento durata della vita delle piante movimenti delle piante.

Adattamento delle piante ai vari ambienti biologici.

Elementi di genetica l'ereditarietà la variabilità - le modificazioni, le combinazioni, le mutazioni.

Ibridazione ed ibridi leggi di Mendel.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte.

CHIMICI.

Prima prova (scritta).

Elementi di legislazione sociale.
Stato giuridico degli impiegati.
Principi di contabilità generale dello Stato.

Seconda prova (scritta).

Algebra: Calcolo letterale prodotti notevoli - regola di Ruffini decomposizione di un polinomio in fattori equazione di primo grado ad una incognita sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite equazioni di secondo grado ad una incognita.

Geometria: Parallelismo e perpendicolarismo di rette nel piano angoli triangoli e loro proprietà principali quadrilateri, figure poligonali piane in genere e poligoni regolari. Il cerchio e sue proprietà principali misure degli archi di cerchio e delle aree nozioni principali sugli enti geometrici nello spazio solidi geometrici misurazione delle loro superfici laterali e totali e dei volumi.

Fisica: Fenomeni fisici moto uniforme e moto uniformemente vario concetto di forza equilibrio di forze - coppie baricentro accelerazione massa moto dei gravi liberi potenza unità di lavoro e di potenza proprietà principali dei solidi, liquidi e gas temperatura dilatazione termica calore calore specifico cambiamento di stato - il primo principio della termodinamica nozioni generali di acustica nozioni generali di ottica fenomeni magnetici campo magnetico bussola fenomeni principali di elettrostatica corrente elettrica legge di Ohm e legge di Joule campo magnetico prodotto da una corrente nozioni generali sulla induzione elettromagnetica nozioni principali sulle correnti alternate, ed, in ispecie, sulle correnti trifasi.

Terza prova (scritta o pratica).

Chimica generale: Fenomeni fisici e chimici corpi semplici e composti leggi fondamentali della chimica atomi e molecole peso atomico e moleocolare valenza simboli formule ed equazioni chimiche metalli e metalloidi calcoli stechiometrici.

Chimica descrittiva: Idrogeno ossigeno ozono acqua alogeni e relativi sali acido cloridrico zolfo e relativi acidi e sali selenio azoto fosforo e fosfati - arsenico antimonio e bismuto carbonio silicio boro metalli alcalini - metalli alcalino-terrosi magnesio zinco, rame e mercurio - alluminio stagno e piombo manganese, ferro, e nichelio.

Chimica organica: Analisi formule isomeria serie grassa e principali composti cenni sulla serie aromatica.

Analisi qualitativa: Reazioni per via secca - reazioni in soluzione analisi di un sale semplice.

Prova orale.

Verterà sugli argomenti facenti parte delle prove scritte.

GEOMETRI.

Prima prova (scritta).

Elementi di legislazione sociale.
Stato giuridico degli impiegati.
Principi di contabilità generale dello Stato.

Seconda prova (scritta).

Algebra: Calcolo letterale prodotti notevoli - regola di Ruffini decomposizione di un polinomio in fattori equazione di primo grado ad una incognita sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite - equazioni di secondo grado ad una incognita.

Geometria: Parallelismo e perpendicolarismo di rette del piano angoli triangoli e loro proprietà principali quadrilateri, figure poligonali piane in genere e poligoni regolari. Il cerchio e sue proprietà principali misure degli archi di cerchio e delle aree nozioni principali sugli enti geometrici nello spazio solidi geometrici misurazione delle loro superfici laterali e totali e di volumi.

Fisica: Fenomeni fisici moto uniforme e moto uniformemente vario concetto di forza equilibrio di forze - coppie baricentro accelerazione massa moto dei gravi liberi potenza unità di lavoro e di potenza proprietà principali dei solidi, liquidi e gas temperatura - dilatazione termica calore calore specifico cambiamento di stato il primo principio della termodinamica nozioni generali di ottica fenomeni magnetici campo magnetico bussola - fenomeni principali di elettrostatica - corrente elettrica - legge di Ohm e legge di Joule campo magnetico prodotto da una corrente nozioni generali sulla induzione elettromagnetica nozioni generali sulle correnti alternate, ed, in ispecie, sulle correnti trifasi.

Terza prova (scritta).

Trigonometria piana: Principi generali - uso delle tavole logaritmico-trigonometriche formule di addizione duplicazione e bisezione identità ed equazione trigonometrica relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo relazione fra gli elementi di un triangolo qualunque teoremi dei seni teorema di Carnot formule di Nepero e di Briggs - area del triangolo coordinate polari.

Elementi di geometria descrittiva.

Preliminari di topografia: Forma della terra coordinate geografiche campo topografico allineamenti distanza topografica generalità sugli strumenti topografici generalità sull'ottica geometrica generalità sui rilevamenti planimetrici problemi di triangolazione metodi di misure e calcolo delle aree metodi numerici coi dati del rilevamento, con le coordinate polari e rettangolari registrazione dei calcoli - metodi grafici e grafo-numerici metodi meccanici.

Costruzioni: Materiali da costruzioni pietre artificiali e laterizi in particolare legnami usati nelle costruzioni metalli usati nelle costruzioni materiali speciali di uso comune primi elementi sulla resistenza dei materiali cenni sulle costruzioni in cemento armato.

Prova orale.

Verterà sulle materie facenti parte delle prove scritte.

MECCANICI.

Prima prova (scritta).

Elementi di legislazione sociale.
Stato giuridico degli impiegati.
Principi di contabilità generale dello Stato.

Seconda prova (scritta).

Algebra: Calcolo letterale prodotti notevoli regola di Ruffini decomposizione di un polinomio in fattori equazione di primo grado ad una incognita sistemi di due equazioni di primo grado ad una incognita.

Geometria: Parallelismo e perpendicolarismo di rette sul piano angoli triangoli e loro proprietà principali quadrilateri, figure poligonali piane in genere e poligoni regolari. Il cerchio e sue proprietà principali misura degli archi di cerchio e delle aree nozioni principali sugli enti geometrici nello spazio solidi geometrici misurazione delle loro superfici laterali e totali e dei volumi.

Fisica: Fenomeni fisici moto uniforme e moto uniformemente vario concetto di forza equilibrio di forze coppie baricentro accelerazione massa moto dei gravi liberi potenza unità di lavoro e di potenza proprietà principali dei solidi, liquidi e gas temperatura dilatazione termica calore calore specifico cambiamento di stato il primo principio della termodinamica fenomeni magnetici campo magnetico bussola fenomeni principali di elettrostatica corrente elettrica legge di Ohm e legge di Joule campo magnetico prodotto da una corrente nozioni generali sulla induzione elettromagnetica nozioni generali sulle correnti alternate, ed, in ispecie, sulle correnti trifasi.

Terza prova (scritta).

Statica: Nozione statica di forze equilibrio, composizione e decomposizione di forze momenti coppie grandezze scalari e vettoriali, applicazione dei vettori alle operazioni sulle forze equilibrio dei corpi vincolati centri di gravità.

Cinematica Cinematica del punto moto rettilineo, uniforme, uniformemente vario, velocità ed accelerazione, rappresentazioni grafiche moto vario moto circolare uniforme velocità lineare ed angolare accelerazione centripeta nozioni di cinematica sui sistemi regidi moto di traslazione, di rotazione, elicoidale.

Dinamica Leggi fondamentali potenza e sua misura energia di moto e di posizione nozione sull'urto dei corpi momenti di inerzia e applicazioni.

Resistenze passive Cenni generali.

Elementi di meccanica applicata alle macchine: Cenni sulla composizione dei meccanismi trasmissioni del lavoro alle macchine mezzi di trasmissione cenni di macchine di uso più comune negli stabilimenti del Monopolio (pompe, centrifugatrici, motori termici).

Prova orale

Verterà sulle materie facenti parte della prova scritta.

MINERARI

Prima prova (scritta).

Elementi di legislazione sociale.
Stato giuridico degli impiegati.
Principi di contabilità generale dello Stato.

Seconda prova (scritta).

Algebra: Calcolo letterale prodotti notevoli regola di Ruffini decomposizione di un polinomio in fattori equazione di primo grado ad una incognita sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite - equazioni di secondo grado ad una incognita.

Geometria: Parallelismo e perpendicolarismo di rette sul piano angoli triangoli e loro proprietà principali - quadrilateri, figure poligonali piane in genere e poligoni regolari. Il cerchio e sue proprietà principali misure degli archi di cerchio e delle aree nozioni principali degli enti geometrici nello spazio solidi geometrici misurazione delle loro superfici laterali e totali e dei volumi.

Fisica: Fenomeni fisici moto uniforme e moto uniformemente vario - concetto di forza equilibrio di forze - coppie baricentro accelerazione massa moto dei gravi liberi potenza unità di lavoro e di potenza proprietà principali dei solidi, liquidi e gas temperatura dilatazione termica calore calore specifico cambiamento di stato - il primo principio della termodinamica nozioni generali di ottica fenomeni magnetici campo magnetico bussola - fenomeni principali di elettrostatica corrente elettrica - legge di Ohm e legge di Joule campo magnetico prodotto da una corrente nozioni generali sulla induzione elettromagnetica nozioni generali sulle correnti alternate, e, in ispecie, sulle correnti trifasi.

Terza prova (scritta).

Mineralogia: I minerali caratteri morfologici elementi di cristallografia caratteri fisici dei minerali caratteri chimici ed organolettici dei minerali mineralogia descrittiva.

Geologia: Petrografia roccie sedimentarie, eruttive e scistoso-cristalline scisti cristalline geologia statica ere geologiche e loro suddivisione.

Arte mineraria: Generalità trivellazione di ricerche e di sfruttamento lavoro di escavazione e di perforazione cenni sugli esplosivi e le mine gallerie e pozzi e loro armamenti - cenni sull'impiego dell'aria compressa cenni sui metodi delle coltivazioni delle miniere e delle cave nozioni sull'areazione delle miniere e sui rilevamenti minerari.

Prova orale.

Verterà sulle materie facenti parte delle prove scritte.

Roma, addì 31 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

(4927)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a quarantadue posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo del personale amministrativo dei Monopoli di Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 agosto 1951, n. 192, il totale dei voti riportati dal candidato Moretti dott. Virgilio fu Alfredo, 17° classificato, anzichè: 12,216, leggasi: 14,216.

(5022)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a dodici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « pianoforte » nei Conservatori di musica (tabella A, n. 10).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stata prorogata alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a dodici posti di ruolo speciale transitorio di «pianoforte» nei Conservatori di musica (tabella A, n. 10);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti:

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a dodici posti di ruolo speciale transitorio di «pianoforte» nei Conservatori di musica (tabella A, n. 10), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Trombone Antonio di Giovanni	punti	133,33
2. Bova Alberto fu Antonio	»	116 —
3. Arnaldi Gennaro di Ernesto	»	91 —
4. Nicastro Olga fu Giacomo	»	89,33
5. Mantia Aldo fu Giuseppe	»	87 —
6. Bagnoli Eugenio di Francesco	»	83 —
7. Zedda Anna fu Bonaventura	»	81 —
8. Rizzo Cataldo Benedetto fu Francesco	»	78,98
9. Bentivegna M. Luisa fu Edoardo	»	78,65
10. De Conciliis Marta fu Giulio	»	74,33
11. Testa Elsa fu Filippo	»	73 —
12. Dapreda Gino fu Simone	»	69 —
13. Bernasconi Gabriella di Guido	»	67 —
14. Pisano Arturo di Serafino	»	66 —
15. Rigacci Bruno fu Arduino	»	65,31
16. Honech Paola fu Giovanni	»	58 —
17. Ferraris Pietro di Ottorino	»	55,30
18. Frangini Gastone fu Tito	»	40,60
19. Arculeo Antonina fu Michele	»	38,32
20. Orsin Giuseppina fu Giuseppe	»	37,65

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1951
Registro n. 13, foglio n. 45 — MAGNASCO

(4928)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «stile e pittura murale» negli istituti d'arte (tabella B, n. 37).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di «stile e pittura murale» negli istituti d'arte (tabella B, n. 37);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di «stile e pittura murale» negli istituti d'arte (tabella B, n. 37), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Rossi Ilario di Ferdinando	punti	112 —
2. Pizzinato Armando fu Giovanni Battista	»	89,80
3. De Rocchi Francesco fu Carlo	»	88 —
4. Da Venezia Eugenio fu Giovanni	»	87 —
5. Manaresi Paolo fu Pompeo	»	86,50
6. Lazzaro Walter di Emilio	»	85,30
7. Settala Giorgio fu Giacomo	»	81,80
8. Montanari Guido fu Ettore	»	79,30
9. Tonello Armando di Giacomo	»	74 —
10. Martinelli Onofrio fu Leonardo	»	73,50
11. Morelli Vincenzo fu Cesare	»	73,50
12. Mandelli Pompilio fu Giuseppe	»	72,80
13. Pornaro Alessandro di Gaetano	»	69,50
14. Gasperi Luciano di Giovanni Battista	»	69 —
15. Barbisan Giovanni fu Natale	»	66,80
16. Celeghin Orazio di Alfio	»	63 —
17. Monica Ugo fu Guglielmo	»	51,10
18. Orlandi Ferruccio fu Desiderio	»	51 —
19. Franchi Paolo fu Carlo	»	42,30
20. Bosco Francesco fu Gioacchino	»	41 —
21. Becchina Giovanni fu Audenzio	»	40,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1951
Registro n. 29, foglio n. 253 — D'ELIA

(4931)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «proiezioni, copia dal vero, stilistica, prospettiva, disegno architettonico» nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 78).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile

per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « proiezioni, copia dal vero, stilistica, prospettiva, disegno architettonico » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 78);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « proiezioni, copia dal vero, stilistica, prospettiva, disegno architettonico » nelle scuole d'arte con classificate (tabella *B*, n. 78), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Bouquet Luigi fu Efisio . . . punti 95 —
2. Magnaguagno Antonio di Vittorio . . » 94 —
3. Pulcinelli Silvano fu Azelio . . » 33 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *agosto* 1951
Registro n. 29, *foglio n.* 255 — D'ELIA

(4932)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « plastica, pittura decorativa ed industriale » nelle scuole d'arte di primo grado (tabella B, n. 61).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « plastica, pittura decorativa ed industriale » nelle scuole di arte di primo grado (tabella *B*, n. 61);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « plastica, pittura decorativa ed industriale » nelle scuole d'arte di primo grado (tabella *B*, n. 61), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

Spezi Ateno di Umberto, con punti 18,50.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1951
Registro n. 29, *foglio n.* 254 — D'ELIA

(4933)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « tecnologia, disegno tecnico, ornamentale ed architettonico » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 81).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « tecnologia, disegno tecnico, architettonico ed ornamentale » nelle scuole d'arte non classificate (tabelle *B*, n. 81);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti:

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « tecnologia, disegno tecnico, ornamentale ed architettonico » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 81), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Marchi Norberto fu Carlo . . . punti 68,50
2. Argentini Aldo di Virgilio . . » 43 —
3. Bondioli Carlo fu Eugenio » 23 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1951
Registro n. 29, *foglio n.* 256 — D'ELIA

(4934)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.